

COMUNE DI ROTELLA

**044065**  
DELIBERAZIONE ORIGINALE  
DEL  
CONSIGLIO COMUNALE

-----  
**DELIBERAZIONE NUMERO 2 DEL 11-01-21**  
-----

**OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 DEL D. LGS 19.08.2016, N. 175 - APPROVAZIONE**

-----  
L'anno duemilaventuno il giorno undici del mese di gennaio, alle ore 18:30, nella sala delle Adunanze, si é riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione Ordinaria in Prima convocazione. Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i consiglieri:

=====

BORRACCINI GIOVANNI	P	ANGELINI FRANCESCO	P
CORRADETTI CORRADO	A	PALLOTTA GREGORIO PAOLO	P
ESPOSTO PIERO	P	GENTILI DOMENICO	P
PAOLETTI OMBRETTA	P	TIRABASSI VINCENZO	P
TIRABASSI MARCO	P	MARCIANI ANNA MARIA SERAFINA	P
AMADIO LUCA	P		

=====

Assegnati n. [11] In carica n. [11] Assenti n. [ 1] Presenti n. [ 10]  
Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario  
Sig. DOTT. GRELLI PIERLUIGI  
Assume la presidenza il Sig. BORRACCINI GIOVANNI  
SINDACO

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori :

## IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP), e in particolare l'art. 20 il quale recita:

*"1. ....le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. ....*

*2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:*

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in societarie che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in societarie che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4";*

ATTESO:

- che la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, con parere n. 198/2018, ha affermato la necessità che ogni amministrazione provveda alla verifica delle azioni previste in sede di revisione straordinaria delle società partecipate, rendendone formalmente conto agli utenti o alla collettività di riferimento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nonché alla competente Sezione della Corte dei conti e al Ministero dell'economia e delle finanze;

- che questo Comune è tenuto ad effettuare l'analisi dell'assetto delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, al 31 dicembre 2019;

CONSIDERATO che le disposizioni del Testo unico devono essere applicate tenendo conto dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

RICHIAMATI:

- il piano operativo di razionalizzazione già approvato ai sensi dell'art. 1, comma 612, legge 23 dicembre 2014, n. 190, con deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 30/12/2019;

- l'atto di ricognizione delle società partecipate, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 36 del 30/12/2019;

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per

la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e siano trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate oppure oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) tra quelle previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
  - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
  - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP*);
  - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
  - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
  - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta comunque salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Rotella e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, aggiornate al 20 novembre 2019;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP.

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;  
Rilevato pertanto che le società partecipate direttamente da questo Comune, alla data del 31/12/2018 erano quelle di seguito elencate:

**1) PicenAmbiente S.p.A.**

La PicenAmbiente S.p.A. è una società mista pubblico-privata che si occupa della gestione integrata dell'intero ciclo dei rifiuti. Gli attuali soci privati sono stati individuati dai comuni soci nel 2012, mediante procedura ad evidenza pubblica cosiddetta a "doppio oggetto", con affidamento agli stessi di compiti operativi, per la durata di anni 15.

Essa ha per oggetto attività di produzione di beni e servizi necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali del comune ovvero produce servizi di interesse generale di cui all'art. 4, comma 2, lettere a) del T.u.s.p. Inoltre la società non incorre in alcuna delle condizioni ostative di cui all'art. 20, co 2, del Tusp e quindi ha i requisiti per il mantenimento della partecipazione da parte delle pubbliche amministrazioni.

In base alla sentenza del TAR delle Marche del 11/11/2019 si prende atto dell'annullamento della delibera del Comune di San Benedetto del Tronto in merito alla definizione di cui all'art. 2 del Tusp, di società "a partecipazione pubblica" ma anche "a controllo pubblico" riconoscendo la stessa società "a partecipazione pubblica", motivando l'affermazione nel fatto che, fra i vari enti pubblici non sussistono patti parasociali.

### **2) Cicli Integrati Impianti Primari S.p.A. (CIIP S.p.A.)**

Cicli Integrati Impianti Primari S.p.A. (CIIP S.p.A.), è una società per azioni a totale partecipazione pubblica ed è il gestore Unico del Servizio Idrico Integrato di cui alla legge 36/94, attuata con L.R. 18/98 e s.m.i., dell'Ato n. 5 Marche sud, con un affidamento nella forma dell'in house providing dal 2007. I soci sono i 59 comuni della ex provincia Ascoli Piceno-Fermo. Il Comune di Rotella ha una quota di partecipazione del 0,45%.

La CIIP S.p.A. ha una partecipazione del 40%, per un valore di 800.000 Euro, nella società per azioni Hidrowatt, società operante nel settore dell'energia da fonti rinnovabili, in particolare energia idroelettrica. La convenzione tra le due società disciplina l'utilizzo delle infrastrutture idriche pubbliche.

La società ha un consiglio di amministrazione di cinque componenti e negli ultimi cinque esercizi finanziari ha registrato sempre utili.

La società CIIP S.p.A. quindi soddisfa i requisiti di cui all'art. 4, commi 1 e 2 e non ricade in nessuna delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, del Tusp. Essa svolge un importante servizio pubblico generale come quello della gestione completa del ciclo delle acque ed ha i requisiti per il suo mantenimento.

Si raccomanda di conformarsi alle disposizioni dell'art. 6 ("Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico") e dell'art. 22 ("Trasparenza"), del Tusp.

### **3) PICENO Soc.Cons. a r.l.**

PICENO Soc.Cons. a r.l. è una società consortile mista pubblico-privata con maggioranza privata che svolge il suo ruolo di attuazione delle iniziative comunitarie. Il Comune di Rotella ha una quota di partecipazione del 1%. La società ha un consiglio di amministrazione di cinque componenti e negli ultimi cinque esercizi finanziari ha registrato sempre utili.

La società Piceno Soc. Cons. a r.l. quindi soddisfa i requisiti di cui all'art. 4, commi 1 e 2 e non ricade in nessuna delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, del Tusp. Essa svolge il ruolo, le funzioni gli obblighi e le responsabilità di un gruppo di azione locale (GAL) così come definito dal Regolamento CE n. 1698 del 2005 e pertanto essendo previsto dalla Legge non è soggetto al piano di razionalizzazione.

Si raccomanda una razionalizzazione delle spese al fine di rientrare nei parametri stabiliti dall'art. 20 del TUSP.

Le Partecipazioni indirette di questo Comune risultano essere le seguenti:

- PicenAmbiente Energia S.p.A., tramite la partecipata diretta PicenAmbiente S.p.A. (100%);
- PicenAmbiente S.r.l., tramite la partecipata diretta PicenAmbiente S.p.A. (100%) la società è nata mediante scorporo dell'asset, posseduto da PicenAmbiente S.p.A., rappresentato dal progetto di discarica per rifiuti in località "Alto Bretta". La società è tutt'ora inattiva in attesa della definizione di un ricorso pendente al Consiglio di Stato contro la Regione Marche per il diniego dell'autorizzazione.
- Hidrowatt S.p.A. tramite la partecipata C.I.I.P. S.p.A. (40%). La società si occupa della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in particolare energia idroelettrica. Ha una convenzione con la CIIP S.p.A. che disciplina l'utilizzo delle infrastrutture idriche pubbliche.

Partecipazioni indirette.

Con riferimento alle partecipazioni indirette, in considerazione del fatto che la "tramite" è controllata da più enti, ai fini dell'eventuale individuazione delle misure di razionalizzazione da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, si rende necessario che le Amministrazioni che controllano la società "tramite" utilizzino opportune modalità di coordinamento (tra queste, ad esempio, la conferenza di servizi) per determinare una linea di indirizzo univoca sulle misure di razionalizzazione da adottare, da rendere nota agli organi societari.

In proposito, vista l'analisi di cui sopra ed i dati di cui si dispone, si può eventualmente valutare:

- PicenAmbiente Energia S.p.A., è una società di scopo costituita per la messa in sicurezza e la gestione della discarica di San Benedetto del Tronto dismessa di Colle Sgariglia. Considerato che è interamente di proprietà della PicenAmbiente S.p.A. e che non ha dipendenti propri, da valutare con la società tramite il mantenimento;
- PicenAmbiente S.r.l., in attesa dell'esito del ricorso al Consiglio di Stato;
- Hidrowatt S.p.A., non ci sono elementi ostativi al suo mantenimento. Nessun intervento.

#### 4) **E.S.C.O. BIM TRONTO E COMUNI DEL TRONTO S.p.A.**

La E.S.C.O. BIM TRONTO E COMUNI DEL TRONTO S.p.A. è una società per azioni costituita con la partecipazione del Consorzio BIM che ne ha il controllo con il 95% delle azioni e per il restante 5% in capo ai comuni aderenti. Il Comune di Rotella ha una quota di partecipazione dello 0,02%. La società ha l'assemblea, l'amministratore unico, il collegio sindacale e il revisore dei conti.

La società E.S.C.O. BIM TRONTO E COMUNI DEL TRONTO S.p.A. soddisfa i requisiti di cui all'art. 4, commi 1 e 2 e non ricade in nessuna delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, del Tusp. Essa svolge attività di in house providing per la costruzione di opere di pubblica utilità ed ha i requisiti per il suo mantenimento.

Si raccomanda una razionalizzazione delle spese al fine di rientrare nei parametri stabiliti dall'art. 20 del TUSP.

TENUTO conto del parere espresso dall'organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett.b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Dirigente/Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Dirigente/Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Il Sindaco illustra il punto specificando l'acquisizione di una partecipazione ESCO insieme al BIM (0,2%).

Ricorda la partecipazione in Picenambiente, CIIP, GAL.

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il DLgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Con votazione palese, resa per alzata di mano, con il seguente risultato:

Presenti n. 10

Astenuti n. /

Votanti n. 10

Voti favorevoli n. 10

Voti contrari n. /

### **DELIBERA**

1. Di approvare la ricognizione al **31 dicembre 2019** delle società in cui il Comune di Rotella detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e analiticamente dettagliate nell'allegato B), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. Di prendere atto che la ricognizione effettuata **non prevede** un nuovo piano di razionalizzazione;
3. di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;
4. di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune dettagliatamente elencate nell'allegato B);
5. di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.;

Infine, il Consiglio comunale, con separata votazione espressa nei termini che seguono:

Presenti n. 10

Astenuti n. /

Votanti n. 10

Voti favorevoli n. 10

Voti contrari n. /

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Parere REGOLARITA' CONTABILE: Favorevole

Data: 11-01-2021

Il Responsabile del servizio BORRACCINI GIOVANNI

Parere REGOLARITA' TECNICA: Favorevole

Data: 11-01-2021

Il Responsabile del servizio BORRACCINI GIOVANNI

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE  
BORRACCINI GIOVANNI

Il Segretario Comunale  
DOTT. GRELLI PIERLUIGI

-----  
Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. L.gvo n. 267 del 18.08.2000.

Il Responsabile del  
Servizio Finanziario

-----  
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 05-02-21

Li

RESP. AREA AMMINISTRATIVA  
MALAVOLTA FRANCESCA

-----  
ESITO DEL CONTROLLO

La presente deliberazione, inviata al C.R.C. in data .....  
prot. n. ...., é divenuta esecutiva:

| | per decorrenza dei termini di cui all'art. 134, del D. L.gvo n.  
267 del 18.08.2000, in data

| | per l'esame favorevole del C.R.C. nella seduta del .....  
prot. n.

Li

RESP. AREA AMMINISTRATIVA  
MALAVOLTA FRANCESCA